

Audizioni in Commissione – DDL 1836

Cattura CO₂ | Riduzione emissioni fuggitive di metano

Interventi di UNEM e Proxigas – 23 giugno 2026

1. Settore Oil & Gas – Importatori (UNEM)

Tema: Regolamento UE sulle emissioni fuggitive di metano – obblighi a carico degli importatori

Audizione informale – Commissione Senato – DDL 1836 – 23 giugno 2026

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento in esame introduce obblighi di tracciabilità per i soggetti che importano petrolio greggio e gas. In particolare, le attività di monitoraggio e comunicazione dovranno essere svolte direttamente nella fase di estrazione, nei Paesi in cui il greggio viene estratto e caricato sulle navi. Si tratta, pertanto, di obblighi il cui adempimento dipende da Paesi terzi – o da società che operano in tali Paesi – sui quali gli importatori europei non hanno né controllo diretto né capacità di influenza negoziale.

Va inoltre tenuto conto che il mercato petrolifero è, per sua natura, un mercato liquido e globale, nel quale l'Europa rappresenta soltanto il 10% della domanda totale. Ne consegue un'elevata barriera di accesso: sono pochissimi i produttori mondiali in grado di ottemperare agli standard di monitoraggio richiesti, o a misure equivalenti. A ciò si aggiunge una significativa ambiguità normativa nella definizione stessa di "misure equivalenti".

Principali criticità

Il termine di conformità è fissato in modo rigido al 3 gennaio 2027: da tale data l'importazione sarà consentita solo ai produttori conformi, oppure, in caso contrario, si applicheranno ingenti sanzioni che si rifletteranno inevitabilmente sui prezzi finali dell'energia.

- Uno studio condotto da McKinsey stima che circa l'87% delle importazioni di greggio in Europa sarebbe a rischio.

- Si prevede che nel biennio 2027-2029 solo il 5% del petrolio importato in Italia soddisfi tali requisiti.
- Anche il petrolio di origine americana non soddisfa le condizioni previste dalla norma.

Con riferimento specifico all'Italia, il Paese ha saputo diversificare efficacemente le proprie fonti di approvvigionamento negli ultimi anni. Tuttavia, il 41% delle importazioni proviene dall'Africa, area che non è in grado di adeguarsi ai requisiti previsti nel breve periodo. Parallelamente, le possibilità per i Paesi africani di riorientare le proprie esportazioni verso mercati alternativi sono rilevanti, con conseguenti rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti italiani ed europei.

Proposte e raccomandazioni

Il settore chiede una revisione sostanziale delle modalità di attuazione del regolamento. In particolare, si propone di:

- Differire di almeno tre anni le disposizioni sull'obbligo di tracciabilità per gli importatori.
 - Concludere accordi bilaterali tra l'Unione europea e i Paesi produttori, affinché questi ultimi possano adeguarsi ai requisiti richiesti con un percorso di conformità tecnicamente fattibile.
 - Introdurre tempistiche credibili e proporzionate alla situazione geopolitica attuale.
 - Sospendere l'applicazione delle sanzioni nel periodo transitorio, poiché il loro impatto si trasferirebbe inevitabilmente sul costo finale dell'energia, già elevato in Europa e in particolare in Italia.
-

2. Proxigas

Relatrice: Marta Bucci – Direttrice Generale

Tema: DDL 1836 – Filiera gas, CCS, regolamento metano e obblighi importatori

Audizione informale – Commissione Senato – DDL 1836 – 23 giugno 2026

Il ruolo del gas nella transizione energetica

Proxigas rappresenta la filiera del gas in Italia. È opportuno evidenziare che, ancora oggi, il gas svolge un ruolo centrale nei sistemi energetici nazionali ed europei: i consumi di gas hanno ripreso a crescere gradualmente dal 2023, nonostante i significativi investimenti in elettrificazione e fonti rinnovabili. A fronte della difficoltà strutturale di eliminare rapidamente il gas dal mix energetico, diventa essenziale promuovere le tecnologie che ne consentono la decarbonizzazione. Le tecnologie oggetto del DDL 1836 rispondono esattamente a questa esigenza.

Valutazione del DDL 1836 (artt. 1 e 2)

L'articolo 1 del DDL prevede la delega al Governo per definire un quadro normativo a sostegno della filiera della cattura della CO₂, incluse le infrastrutture di trasporto e stoccaggio. Un recente studio di mercato stima un fabbisogno nazionale di oltre 30 milioni di tonnellate di capacità di stoccaggio entro il 2040. L'Italia dispone di potenzialità rilevanti, in particolare con il progetto di Ravenna che potrà arrivare a stoccare circa 16 milioni di tonnellate nel 2040. È pertanto necessario che la definizione del quadro normativo avanzi senza indugi.

Riguardo all'articolo 2, che attribuisce all'ARERA competenze in materia di idrogeno, Proxigas segnala la necessità di coordinare tale norma con le disposizioni analoghe già contenute nel decreto legislativo di recepimento della direttiva c.d. "Pacchetto gas", approvato dal Consiglio dei Ministri.

Emissioni di metano e obblighi per gli importatori (artt. 3-4)

In Italia, le emissioni di metano rappresentano il 12% delle emissioni totali di gas serra. Di queste, solo il 13% è riconducibile al settore energetico; la quota relativa all'intera filiera del gas è inferiore al 5% delle emissioni di metano, pari a circa lo 0,6% delle emissioni totali di gas serra. Le aziende associate hanno adottato best practice e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, con una riduzione delle emissioni del 76% tra il 1990 e il 2023.

Le principali criticità riguardano gli obblighi imposti agli importatori. Dal 1° gennaio 2027 chi importa gas dovrà dimostrare la conformità del prodotto al regolamento, anche per le forniture provenienti da Paesi terzi. Tuttavia, la normativa secondaria e tecnica a livello europeo non è ancora completa; i produttori non sono oggi in grado di ottemperare e avranno comunque bisogno di tempo per implementare le misure richieste. Sanzionare gli importatori risulta quindi inefficace: questi ultimi non hanno né controllo diretto sulle attività upstream né potere negoziale sufficiente, soprattutto nell'attuale contesto di crisi geopolitica ed energetica. Il rischio concreto è quello di compromettere la sicurezza degli approvvigionamenti e la diversificazione delle fonti, con ricadute dirette sul prezzo del gas.

Proposte

Proxigas propone di:

- Riconoscere esplicitamente il pregiudizio alla sicurezza degli approvvigionamenti quale causa ostativa all'applicazione delle sanzioni.
- Non applicare sanzioni nel triennio 2027-2029, in considerazione della crisi energetica in atto.
- Applicare le sanzioni solo una volta completata la normativa secondaria europea e dopo aver concesso ai produttori un periodo congruo per adeguarsi.
- Definire criteri di quantificazione delle sanzioni coerenti con i principi di proporzionalità e certezza del diritto, in linea con gli orientamenti della Commissione europea.